



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11306 del 2019, proposto da Paola De Nuntis e Brunella Borgoni, difese e rappresentate dall'Avv. Claudio Verini del foro di L'Aquila e con questi elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Stefano Isidori, sito a Roma, Via degli Appennini n. 46 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e della Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dalla stessa Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano "ex lege" in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- Avvocatura Generale dello Stato, in persona dell'Avvocato Generale in carica.

nei confronti

Avv. Generoso Di Leo e Avv. Luigi Simeoli, in servizio presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, non costituiti in giudizio;

per il riconoscimento del diritto delle ricorrenti ad ottenere la corresponsione delle competenze spettanti ai sensi dell'art. 21 R.D. n. 1611/1933, dalle medesime maturate a titolo di onorari di causa per i periodi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, da calcolarsi al netto delle ritenute contributive e fiscali, e la conseguente condanna delle amministrazioni intimare ad operarne il pagamento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli art. 49 e 52 cod. proc. amm.;

Vista la richiesta di autorizzazione alla integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, depositata in data 23 ottobre 2009, da parte del difensore delle ricorrenti;

Considerato che, in ipotesi di accoglimento del ricorso giurisdizionale, le competenze richieste, già elargite agli altri Avvocati e/o Procuratori dello Stato, dovrebbero essere rideterminate sottraendo loro quanto percepito, al fine di reintegrare le ricorrenti;

Considerato quindi, che sussistono i presupposti per l'accoglimento della suddetta richiesta di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49, comma 1, c.p.a., nei confronti dei suddetti Avvocati e/o Procuratori dello Stato che risultano controinteressati sostanziali, come già determinato in precedente contenzioso analogo (TAR Lazio, Sez. I, ord. 04.04.2019, n. 2028);

Considerato che, pertanto, le ricorrenti dovranno provvedere ad integrare il contraddittorio mediante notificazione per "pubblici proclami", anche senza indicazione nominativa di ciascun controinteressato ma con indicazione sintetica dei motivi di ricorso;

Considerato che la notificazione può essere effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Avvocatura Generale dello Stato, contenente i seguenti dati:

a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di r.g. e data

dell'udienza pubblica fissata con la presente ordinanza;

b) nominativo delle ricorrenti e indicazione delle amministrazioni intimate e costituite;

c) sunto dei motivi di ricorso;

d) individuazione, quali controinteressati, di tutti gli Avvocati/Procuratori dello Stato in servizio nel periodo preso a riferimento dalle ricorrenti;

e) indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi" della prima sottosezione "Udienze e Ricerche", rintracciabile all'interno della sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";

f) indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami ex art. 41, comma 4, c.p.a.;

Considerato che l'Avvocatura Generale dello Stato, in esecuzione della presente ordinanza, dovrà pubblicare senza indugio quanto sopra indicato dopo la consegna, dalle parti ricorrenti, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza su supporto informatico e non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e sopra indicata;

Considerato che a tale consegna le ricorrenti dovranno provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza, con conseguente deposito della prova dell'avvenuta notifica nei successivi quindici giorni;

P.Q.M.

a) dispone l'integrazione del contraddittorio nei modi e nei termini di cui in motivazione;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell'11 marzo 2020.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 25 ottobre 2019.

Il Presidente
Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO